



•ALERT•

13 LUGLIO 2018

CHIARIMENTI SUL CONCETTO DI “MINIMO VALORE” IN MATERIA DI MANIFESTAZIONI A PREMIO: SI TORNA AL PASSATO

Il 9 luglio scorso il Ministero dello Sviluppo Economico (il “MISE”) ha pubblicato sul proprio sito la versione aggiornata delle domande frequenti, ritornando ancora sul significato di “minimo valore” dei premi in palio nell’ambito di un concorso a premi, sul quale si fonda l’ipotesi di esclusione dall’applicazione della normativa di cui al D.P.R. 430/2001 (di seguito, il “DPR”) prevista dall’art. 6 comma 1 let. d) del DPR.

Come segnalato nella nostra [nota del 19 dicembre 2017](#), lo scorso anno il MISE aveva ufficialmente abbandonato la definizione di “minimo valore” risalente al 1940, stabilendo che non erano da considerarsi concorsi a premio le iniziative promozionali in cui il valore di ogni premio messo in palio fosse pari o inferiore a € 25,82.

Ora, invece, il MISE ritorna sui propri passi. Sulla base di un parere dell’Agenzia delle Entrate – sempre del 9 luglio scorso – relativo all’applicazione della ritenuta a titolo di imposta sui premi in palio nelle manifestazioni a premio, il MISE ha (nostalgicamente) richiamato l’esemplificazione approvata nel lontano 1940: il “minimo valore” menzionato nel DPR è quello del lapis, della bandierina, del calendario e di oggetti ad essi similari.



Pertanto, alla luce di quest’ultima precisazione, sono da ritenersi premi “di minimo valore” tutti gli oggetti aventi indicativamente valore economico pari o inferiore a € 2 e concorsi a premio le iniziative promozionali che, alle specifiche condizioni previste dall’art. 2 del DPR, prevedono l’assegnazione di premi di valore economico superiore a € 2.

I professionisti del nostro team dedicato sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

CONTATTI

info@lcalex.it